



Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTA** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare il comma 6 ove è previsto che "In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 10 Gennaio 1996 n.60, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha adottato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 241/1990, il "Regolamento per l'esecuzione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi categorie di documenti sottratti all'accesso";
- RITENUTO** di dover regolamentare i costi ed i diritti di ricerca per l'estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza;

EMANA

il seguente



REGOLAMENTO

Art. 1

(Costi di riproduzione)

1. L'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
2. In deroga al disposto di cui al comma 1, l'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,50 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni, anche a seguito dell'introduzione del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 6,00 a controinteressato; tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso.
4. Per gli importi inferiori a euro 3,00 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
5. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
6. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato elettronico nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al comma 1 o –ove necessario - in base al comma 2, se in numero superiore a 10.



7. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. L'importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari a euro 16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

Art. 2

Diritti di ricerca e di visura

1. Il costo per le attività di ricerca e visura è dovuto quando comporti attività di ricerca, individuazione e estrazione degli atti, ove richiedano un aggravio di lavoro all'ufficio competente: il relativo importo, se dovuto, si aggiunge al pagamento della somma prevista per i costi di produzione.
2. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei sono pari a euro 12,50 per ogni singola richiesta, qualora trattasi di documenti con data antecedente ai 3 anni dalla richiesta.
3. Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.
4. In deroga al disposto di cui al comma 3, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le somme relative ai costi e ai diritti indicati agli articoli 1 e 2 devono essere corrisposte mediante versamento da effettuarsi tramite Pagoinrete con indicazione della causale "Costi



di riproduzione copie" e, nel caso di copia conforme all'originale, mediante acquisto di marche da bollo.

2. Il presente Regolamento è pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Istituto comprensivo.

Art.4

Imposta di bollo

1. Su richiesta dell'interessato, può essere rilasciata copia conforme all'originale di atti o documenti, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Al momento del ritiro del documento, deve essere presentata una marca da bollo dell'importo vigente, attualmente pari a euro 16,00, per ogni quattro facciate (o fogli) della copia richiesta.
3. Restano ferme eventuali esenzioni o regimi fiscali differenti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 30/06/2025 con delibera n. 42